

Torino, li 15 giugno 2017

Comunicazione n. 4/2017

Oggetto: Agenzia delle Entrate - Riscossione (ex Equitalia) e il pignoramento dei conti correnti

Gentile Cliente,

al fine di fare chiarezza e ridimensionare quanto apparso sui media recentemente siamo a commentare l'argomento in oggetto.

Come già saprà dal 1° luglio 2017, la nuova Agenzia delle Entrate - Riscossione (che prenderà il posto di Equitalia), si occuperà di gestire le cartelle esattoriali e, in genere, tutte le iscrizioni a ruolo e i procedimenti in corso. Ma soprattutto, potrà procedere al pignoramento del conto corrente in modo diretto senza chiedere l'autorizzazione al giudice perché la cartella esattoriale di pagamento è di per sé un atto esecutivo.

Tuttavia ciò che non è stato sottolineato sui media è che la norma sui pignoramenti senza ricorso al giudice è in vigore già dal 2005 e che Equitalia ha sempre tenuto tale azione come ultima ed estrema opzione.

La differenza sostanziale è che prima Equitalia doveva richiedere le informazioni all'Agenzia delle Entrate, attendere il riscontro e poi attivare la procedura, invece dal 1° luglio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione avrà accesso illimitato e diretto alle banche dati dell'anagrafe tributaria e potrà anche accedere alla banca dati dell'INPS per ottenere informazioni relative al rapporto di lavoro del contribuente per poter procedere al pignoramento dello stipendio, della pensione o delle indennità.

Si precisa che il contribuente prima del pignoramento riceverà la cartella di pagamento. Dopodiché avrà 60 giorni di tempo per mettersi in regola, versando l'importo dovuto oppure presentando una richiesta di rateizzazione. Solo nel caso in cui tale termine decorra inutilmente rimarrà possibile il pignoramento del conto corrente al quale seguirà il prelievo diretto dal conto della somma da saldare.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti porgiamo cordiali saluti.

Lorenzo Perinetti